



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 74/18
Lussemburgo, 31 maggio 2018

Sentenza nella causa C-251/17
Commissione / Italia

Per aver tardato ad attuare il diritto dell'Unione in materia di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, l'Italia è condannata ad una somma forfettaria di EUR 25 milioni nonché ad una penalità di oltre EUR 30 milioni per ciascun semestre di ritardo

La Corte aveva già constatato una prima volta l'inadempimento dell'Italia in una sentenza del 2012

Con sentenza del 19 luglio 2012¹, la Corte di giustizia ha statuito che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che 109 agglomerati situati nel territorio italiano fossero provvisti, a seconda dei casi, di reti fognarie per la raccolta delle acque reflue urbane e/o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni della direttiva 91/271², è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

Ritenendo, alla scadenza di un termine fissato all'11 febbraio 2016, che l'Italia non avesse ancora preso le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2012, la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte un secondo ricorso per inadempimento contro tale Stato membro chiedendo l'infrazione di sanzioni pecuniarie.

Nella sua sentenza odierna, la Corte constata che, alla data limite dell'11 febbraio 2016, **l'Italia non aveva preso tutte le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 2012** al fine di rispettare gli obblighi che le incombono in forza della direttiva.

La Corte ritiene che l'inadempimento dell'Italia, oltre ad esser durato quasi sei anni, sia particolarmente grave per il fatto che l'assenza o l'insufficienza di sistemi di raccolta o di trattamento delle acque reflue urbane sono idonee ad arrecare pregiudizio all'ambiente. Essa rileva, in particolare, che il numero di agglomerati per i quali l'Italia non ha fornito, alla data dell'udienza³, la prova dell'esistenza di sistemi di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane conformi alla direttiva (74 agglomerati) è significativo, sebbene tale numero sia stato ridotto rispetto a quanto constatato nella sentenza del 19 luglio 2012 (all'epoca, 109 agglomerati). Inoltre, la Corte sottolinea che la messa in conformità dei sistemi di raccolta e di trattamento secondario delle acque reflue urbane di alcuni agglomerati con le disposizioni della direttiva avrebbe dovuto essere realizzata al più tardi il 31 dicembre 2000.

Date tali circostanze, la Corte considera appropriato condannare l'Italia a pagare, a favore del bilancio dell'Unione, una **penalità di EUR 30 112 500 per ciascun semestre di ritardo** nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2012, penalità che sarà dovuta a partire da oggi sino all'esecuzione integrale della sentenza del 2012.

Inoltre, tenuto conto della situazione concreta e delle violazioni in precedenza commesse dall'Italia in materia di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane⁴, la Corte reputa adeguata la

¹ Sentenza della Corte del 19 luglio 2012, Commissione/Italia ([C-565/10](#)).

² Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU 1991, L 135, pag. 40), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU 2008, L 311, pag. 1).

³ L'udienza di discussione ha avuto luogo il 28 febbraio 2018.

⁴ Sentenze della Corte del 25 aprile 2002, Commissione/Italia ([C-396/00](#), v. CS [37/02](#)), del 30 novembre 2006, Commissione/Italia ([C-293/05](#)), e del 10 aprile 2014, Commissione/Italia ([C-85/13](#)).

condanna dell'Italia a pagare, a favore del bilancio dell'Unione, una **somma forfettaria di EUR 25 milioni** al fine di prevenire il futuro ripetersi di analoghe infrazioni al diritto dell'Unione.

IMPORTANTE: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106